

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2035 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fipronil e maneb****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva maneb dal 30 giugno 2016 al 31 gennaio 2018.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fipronil dal 30 settembre 2017 al 31 luglio 2018.
- (4) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze maneb e fipronil sono state presentate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾. Non sono tuttavia stati depositati fascicoli supplementari a sostegno del rinnovo di tali sostanze attive conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (5) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe previste dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 762/2013 e (UE) 2015/404 non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che l'approvazione di fipronil scada alla data in cui sarebbe scaduta senza la proroga, e stabilire la data più prossima possibile per la scadenza del periodo di approvazione di maneb tenendo conto dei tempi necessari affinché gli Stati membri ottemperino agli obblighi risultanti dalla scadenza dell'approvazione di tale sostanza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GUL 213 dell'8.8.2013, pag. 14).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) alla riga 113, «Maneb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data «31 gennaio 2018» è sostituita dalla data «31 gennaio 2017»;
 - 2) alla riga 157, «Fipronil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data «31 luglio 2018» è sostituita dalla data «30 settembre 2017».
-